

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/01/2014 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 03/01/2014

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 dicembre 2013

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di dicembre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Renzo TESTOLIN

Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2190** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO "DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINI", IN CONFORMITÀ ALL'ACCORDO GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI", SOTTOSCRITTO IN DATA 24 GENNAIO 2013.

L'assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis, richiama:

- la legge 28 giugno 2012 , n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (Riforma Fornero - Riforma del mercato del lavoro) ed in particolare l'art. 1, i commi 34, 35, 36;

- l'Accordo Governo, Regioni e Province autonome sulle "Linee Guida in materia di tirocini", sottoscritto in data 24 gennaio 2013, finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province autonome delle potestà legislative ed amministrative spettanti attraverso la sistematizzazione di diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastandone un utilizzo distorto per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione.

Precisa che l'Accordo del 24 gennaio 2013 prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano, nell'esercizio delle proprie competenze, a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee Guida".

Riferisce che le richiamate Linee Guida fissano gli standard minimi, entro i quali le Regioni hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggiore tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione per contrastare l'utilizzo distorto del tirocinio.

Informa che gli uffici della Struttura politiche per l'impiego del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione hanno predisposto un documento, con la collaborazione di "Italia Lavoro" spa che prevede, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida sopra richiamate, la regolamentazione della disciplina dei tirocini in ambito regionale, al fine di ottimizzarne la valenza formativa e occupazionale e prevenirne forme di abuso.

Precisa che il documento sopra menzionato è stato illustrato alla V^a commissione consiliare in data 8 novembre c.a..

Rende noto che in data 17 dicembre c.a. è stato illustrato alle parti sociali e che il citato documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è stato altresì illustrato e discusso dal Consiglio delle Politiche del Lavoro che ha espresso parere favorevole, nella seduta del 23 dicembre c.a..

Propone, pertanto, l'approvazione del provvedimento " Disciplina in materia di tirocini", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Amministrazione regionale;

Visto l'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25;

Visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione “Disciplina in materia di tirocini” in conformità all’Accordo Governo, Regioni e Province autonome sulle “Linee Guida in materia di tirocini”, sottoscritto in data 24 gennaio 2013, e di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

§

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Disciplina in materia di tirocini

SEZIONE A

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

1. Con il presente provvedimento, la Regione disciplina e promuove, ai sensi delle "Linee - guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. 92/2012, il tirocinio come misura formativa di politica attiva. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro.

2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.

3. In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le seguenti tipologie di tirocinio:

a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo scolastico entro e non oltre 12 mesi;

b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI) e inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a). Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;

c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 e soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

4. La disciplina del presente atto si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.

5. Le presenti disposizioni sono altresì estese sia ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea sia ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni:

a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, da organismi di formazione professionale iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;

c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione, (es: i tirocini realizzati nell'ambito del Lifelong Learning Programme 2007 -13 e del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari;

d) i tirocini rivolti ai cittadini non appartenenti all'Unione europea per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del DPR 394/1999 ed al Decreto ministeriale 15 marzo 2013 n. 39.

7. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi della L. 381/91, per le finalità dell'art.1, comma 1, lettera b) e del Decreto Interministeriale 142 del 25 marzo 1998 all'art. 2, comma 1, lettera f.

Art. 2. Durata del tirocinio

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie, come di seguito indicato:

- a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 comma 3, lett. a): non superiore a sei mesi, proroghe comprese;
- b) tirocini di inserimento e/ reinserimento di cui all'art.1 comma 3, lett. b): non superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, autorizzata dalla struttura regionale competente per casi adeguatamente motivati;
- c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 comma 3, lett. c): non superiore a dodici mesi. Nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi, proroghe comprese.

2. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di lavoratori disabili di cui all' art. 1, comma 1, L. 68/99, delle persone svantaggiate ai sensi della L.381/91, dei soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, può definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, indennità di frequenza e ripetibilità.

3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, malattia lunga o durante il periodo di sospensione dell'attività aziendale. Tali periodi di sospensione non sono computati per la durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi previsti nel comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 3. I soggetti promotori

1. Possono promuovere i tirocini i seguenti soggetti, terzi rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:

- a) i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;
- b) i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro;
- c) i soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;
- d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- e) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- f) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;
- g) l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- h) le Agenzie tecniche in qualità di enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4. Ruolo del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. I compiti del soggetto promotore sono:

- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo, impegnandosi ad utilizzare la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione;
- b) individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate ai compiti da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante, per monitorare l'attuazione del progetto formativo e il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
- c) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- d) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto deve essere inviato alla Regione e reso

disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

e) valutare le candidature e la relativa selezione secondo criteri di trasparenza e, se del caso, di evidenza pubblica.

Art. 5. I soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti il tirocinio: le imprese, gli enti pubblici o privati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico.

2. I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale.

3. Il soggetto ospitante non può attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale.

4. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi, e non può stabilire un orario superiore a quanto previsto dal CCNL di settore.

5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008, e con la normativa di cui alla L. 68/99.

6. Il soggetto ospitante può attivare il tirocinio anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti disabili e in condizione di svantaggio sociale.

Art. 6. Ruolo del soggetto ospitante

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

a) stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore, coinvolgendo il tirocinante;

b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ad esclusione degli apprendisti. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;

c) effettuare le comunicazioni obbligatorie in conformità con quanto previsto all'art. 13;

d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;

f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge;

g) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze informali eventualmente acquisite;

h) garantire al tirocinante un'adeguata formazione e informazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare in presenza di rischi specifici, in applicazione del D.lgs. 81/2008;

i) realizzare un'attività di formazione circa i rischi specifici a cui il tirocinante è esposto.

Art. 7. Limiti di attivazione dei tirocini.

1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 possono ospitare tirocinanti in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

- a) i soggetti ospitanti di cui all'art 5, senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante;
- b) nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva;
- c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- d) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1 L. 68/99, delle persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, e i soggetti contemplati nel Piano di Politica del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.

3. I soggetti ospitanti non devono avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità organizzativa, intendendosi per tale gli uffici, i reparti, le aree produttive.

4. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini se ha procedure autorizzate di CIG ordinaria, con esclusione delle situazioni legate alla stagionalità ed agli eventi atmosferici, straordinaria o in deroga e contratti di solidarietà in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità organizzativa.

5. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinio per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso:

- a) per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 6;
- b) per sostituire i contratti a termine nei periodi di maggiore intensità delle attività produttive;
- c) per sostituire il personale nei periodi di malattia, di maternità, infortunio o malattia lunga, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

Art. 8. Compiti del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività e osservare gli obblighi previsti nel Progetto Formativo;
- b) rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008;
- c) osservare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) firmare il registro presenze.

Art. 9. Tutoraggio

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto di tirocinio Formativo e garante della sua corretta realizzazione.

2. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- a) collabora alla redazione del Progetto Formativo individuale del tirocinio;
- b) coordina l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;

- c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Formativo;
- d) effettuare le necessarie visite "in loco" finalizzate a monitorare l'andamento del tirocinio;
- e) verificare la regolarità del registro presenze, firmato dal tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante;
- f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
- g) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta, utilizzando i modelli previsti dalla Regione per registrare le competenze del tirocinante.

3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto. Il tutor del soggetto ospitante può essere l'imprenditore, il libero professionista ed il socio collaboratore, anche senza dipendenti e il personale assunto, esclusi gli apprendisti, operanti nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio.

4. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

5. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti i seguenti compiti:

- a) collabora alla redazione del Progetto Formativo individuale del tirocinio;
- b) collabora alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
- c) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- d) promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto descritto nel Progetto Formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- e) controfirma il registro presenze firmato dal tirocinante;
- f) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- g) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

6. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- a) redigere il Progetto Formativo Individuale;
- b) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
- c) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del Progetto Formativo, attraverso modalità di verifica "in itinere" e a conclusione dell'intero processo percorso;
- d) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta.

7. La Regione può promuovere, anche in accordo con le parti sociali, misure tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor.

Art. 10. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante.

2. Il modello di Convenzione e di Progetto Formativo sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

3. In caso di datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni si fa riferimento alla normativa nazionale vigente al momento dell'attivazione del tirocinio.

Art. 11. Indennità di partecipazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 34-36 della L. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 450,00 Euro, lordi mensili e non superiore a 600,00

Euro lordi mensili. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante, ma non può comunque essere inferiore a 300,00 Euro lordi mensili.

2. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o, in accordo con soggetti terzi, attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

3. L'indennità di partecipazione per i soggetti di cui all'art.1 comma 3 lettera c), con disabilità e in condizione di svantaggio è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile comunque non inferiore a 300,00 Euro lordi.

4. La Regione potrà inoltre prevedere indennità con importi differenziati per le tipologie di tirocinio di cui all'art.1, comma 3 lettere a), e b).

5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 lettere a), b) non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.

6. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.

Art. 12. Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni specificate nella convenzione, l'osservanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.

4. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici.

Art. 13 Comunicazioni obbligatorie.

1. I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 sono tenuti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9 bis, comma 2, del D.Lgs 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. 608/96.

2. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale delle Convenzioni e dei Progetti Formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio, fermo restando l'obbligo dell'invio alla Regione, alla Direzione regionale del Lavoro ed alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della copia della convenzione e del progetto formativo, al momento della stipula.

Art. 14. Monitoraggio

1. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del Lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso.

Art.15. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e per prevenire forme di abuso, nel rispetto delle competenze statali in materia di verifica e controllo.

2. Fermo restando l'obbligo delle comunicazioni obbligatorie da parte del soggetto ospitante di cui all'art.13, la Regione mette a disposizione degli enti con compiti e poteri di vigilanza, controllo ispettivo e sanzionatori i dati e le informazioni sui tirocini, ivi compresa la relativa documentazione, presenti sul proprio sistema informativo lavoro (SIL-VDA).

Art. 16. Politiche di accompagnamento

1. La Regione può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.

2. La Regione può definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori, sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

3. La Regione può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime "de minimis" oppure ai sensi dell'art. 40 del reg. CE n. 800/2008 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

Art. 17. Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta ed eventualmente delle competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla L. 92 /2012, art. 4, comma 67, o al Repertorio definito dalla Regione .

2. Il tirocinio dovrà essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) D.lgs 276/2003.

3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal Progetto Formativo.

4. La Regione può promuovere la validazione/certificazione delle competenze acquisite in tirocinio.

SEZIONE B

Tirocini estivi di orientamento

Art. 18 Definizione

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento: i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di giovani o adolescenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico e formativo, che abbiano compiuto 16 anni e assolto l'obbligo scolastico.

2. I tirocini estivi di orientamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

3. I tirocini estivi di orientamento non sono rapporti di lavoro e non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante pubblico o privato di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio.

Art. 19. Durata e limiti

1. La durata del tirocinio estivo di orientamento è pari al periodo compreso tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio delle lezioni di quello successivo, e non può essere superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli di cui all' art. 3 comma 1 lettere c), d), e) nonché altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, il soggetto ospitante non è vincolato sul numero di tirocini da attivare, salvo eventualmente quanto stabilito dai CCNL di settore.

3. Nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli previsti dall'art.3 comma 1 lettere a), f), g) si applicano i limiti previsti all'articolo 7 per quanto riguarda il numero dei tirocini da attivare.

Art. 20. Soggetti Promotori

1. Il soggetto promotore nomina un tutor che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione con il tutor individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida del tirocinante.

3. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto di orientamento.

Art. 21. Soggetti Ospitanti

1. Possono ospitare tirocini estivi di orientamento datori di lavoro privati o pubblici.

2. I soggetti ospitanti devono individuare un tutor che supporti i tirocinanti nel loro percorso di orientamento.

3. Il soggetto ospitante è tenuto ad adottare anche nei confronti dei tirocinanti le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 22. Compiti del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal Progetto di orientamento;

b) rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) firmare il registro presenze.

Art. 23. Modalità di attivazione

1. I tirocini estivi di orientamento sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio, sottoscritto anche dal tirocinante.

2. Il Progetto di orientamento deve includere i seguenti elementi essenziali:

- a) dati identificativi del soggetto promotore e del tutor;
- b) in caso di soggetto promotore diverso da istituzioni scolastiche e formative, dati identificativi del tutor;
- c) dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor;
- d) dati identificativi del tirocinante;
- e) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- f) impegno orario settimanale del tirocinante presso il soggetto ospitante;
- g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- h) estremi identificativi delle assicurazioni;
- i) settore aziendale di inserimento (ATECO);
- j) area professionale di riferimento (CP ISTAT);
- k) figura professionale;
- l) obblighi del tirocinante.

Art. 24. Comunicazioni del tirocinio

1. I tirocini estivi di orientamento non sono soggetti all'obbligo delle comunicazione, così come previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:

- a) il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;
- b) i destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

2. Al fine di consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio e la valutazione dei tirocini estivi di orientamento, i soggetti promotori sono tenuti a comunicare i dati della Convenzione e di ciascun Progetto di orientamento, entro cinque giorni dall'attivazione del tirocinio.

3. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della Convenzione e dei Progetti di orientamento ed eventualmente esibirli, su richiesta agli enti istituzionali preposti sul territorio..